

Regolamento di funzionamento del Comitato di Indirizzo

(comma 6 Art. 14bis L. R. 6/2006)

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del comma 6 dell'articolo 14bis della Legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, il funzionamento del Comitato di Indirizzo, di seguito Comitato.
2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, il periodo di durata in carica del proprio Presidente e degli altri componenti il Comitato.

Art. 2

(Funzioni)

1. Il Comitato esercita le funzioni previste dal comma 3 dell'articolo 14bis della L.R. 6/2006.

Art.3

(Composizione)

1. Il Comitato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14bis della L.R. 6/2006, è così composto:
 - a) quattro rappresentanti della Regione, di cui due eletti dall'Assemblea Legislativa con il voto limitato e due designati dalla Giunta regionale;
 - b) un rappresentante dell'Università degli Studi di Perugia;
 - c) un rappresentante dell'Università per Stranieri di Perugia;
 - d) un rappresentante degli Istituti di grado universitario aventi sede legale in Umbria designato d'intesa tra gli stessi;
 - e) due rappresentanti degli studenti eletti dalla Commissione di Garanzia degli studenti che decadono dalla carica qualora perdano la qualità di studenti.
2. Il Comitato si riunisce, di norma, presso la sede dell'Agenzia.

Art. 4

(Presidente: elezione, funzioni)

1. Il Comitato elegge nella prima seduta il Presidente del Comitato, il quale resta in carica due anni.
2. Il Presidente individua tra i componenti il Comitato un Presidente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
 - a) convoca le riunioni del Comitato predisponendo l'avviso di convocazione;
 - b) presiede le riunioni del Comitato e ne dirige i lavori, sottoscrive i verbali delle riunioni e gli atti assunti dal Comitato;
 - c) trasmette tempestivamente i pareri emessi e gli atti assunti dal Comitato al Direttore generale dell'Agenzia.
4. Il Presidente, in relazione agli atti da esaminare, può richiedere al Direttore generale

dell'Agenzia la partecipazione alle sedute dello stesso Direttore o di altro Dirigente o funzionario dell'Agenzia medesima. In tal caso, il Direttore generale assicura che ci sia sempre la presenza della figura richiesta o di un suo sostituto.

Art.5
(Convocazione)

1. L'avviso di convocazione predisposto dal Presidente è inviato telematicamente, di norma, almeno cinque giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, della data, e dell'ora della riunione, degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché l'elenco di eventuali documenti che vengono messi a disposizione dei componenti il Comitato nel sito dell'Agenzia, nella sezione dedicata al Comitato.
2. In caso di urgenza o quando lo ritenga motivatamente opportuno, il Presidente può convocare l'adunanza in modalità telematica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza o tramite uso della posta elettronica. Nel caso in cui tre componenti del Comitato si oppongano, almeno 24 ore prima, allo svolgimento dell'adunanza in modalità telematica, il Presidente convoca la seduta in via ordinaria, dando atto dell'opposizione nell'avviso di successiva convocazione ordinaria del Comitato.
3. Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e, in ogni caso, tutte le volte che è chiamato a formulare il proprio parere sugli atti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 14bis della L.R. 6/2006.
4. Il verbale delle riunioni è redatto da un funzionario messo a disposizione dell'Agenzia, che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Art.6
(Funzionamento)

1. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
2. Il Comitato adotta gli atti di competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta, e, in caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente.
3. I pareri obbligatori sugli atti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 14bis della L.R. 6/2006 sono resi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I pareri del Comitato sono pubblicati nel sito dell'Agenzia, nella sezione dedicata e riservata al Comitato.
5. Il Presidente, in apertura di ciascuna seduta, accertata preliminarmente la validità della riunione dà lettura del verbale della seduta precedente che, in assenza di rilievi, è definitivamente approvato.
6. Le funzioni di segreteria, la tenuta degli atti e della corrispondenza del Comitato e del suo Presidente sono assicurate dall'Agenzia.

ART. 7

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni della L.R. 6/2006.
2. Qualsiasi modifica del presente Regolamento compete unicamente al Comitato.

Il Presidente vicario
Avv. Mario Rampini

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Stefania Castrica